CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Oggetto: OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 articolo 11. Rimozione macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha individuato nel modo che segue la procedura necessaria da utilizzare per, con attività separate ma in capo ad un unico contraente, procedere alla rimozione delle macerie ivi compreso l'amianto.

La filiera che viene immaginata è quella in cui trovano costante collaborazione e quindi presidio operativo nella direzione lavori l'impresa esecutrice dei lavori, la ditta specializzata per la rimozione dell'amianto, l'ARPAM, l'ASUR competente, il Dipartimento, il MIBACT, ciascuno per le proprie peculiarità. I dati a disposizione sono quelli relativi alla mappatura dell'amianto in luoghi accessibili reperita presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Arquata e la documentazione trasmessa dal MIBACT in termini di edifici monumentali.

L'area per il deposito temporaneo delle macerie è stata individuata presso la proprietà Unimer, al confine con la Regione Lazio, per la quale è stata manifestata la disponibilità della proprietà ad accondiscendere all'occupazione temporanea. Tramite la selezione dell'unico contraente si individuerà il soggetto (ovviamente anche identificabile come A.T.I.) che preliminarmente procederà alla rimozione e smaltimento dell'amianto.

Questa operazione dovrà essere svolta con il presidio preliminare del MIBACT e il presidio costante di ARPAM e ASUR sui luoghi di prelievo del materiale. Parallelamente al medesimo aggiudicatario è osta in carico la sistemazione dell'area individuata presso la proprietà Unimer sulla quale, a cura e spese dello stesso dovrà essere realizzato il piazzale mediante decorticamento superficiale, stesura di idoneo sottofondo, impermeabilizzazione mediante bynder, recinzione, sistema di scolo delle acque con vasca di prima pioggia e depuratore, apposizione di cancelli per entrata e uscita dall'area, nebulizzatori per abbattimento polveri da movimentazione macerie, posizionamento di piezzometri a monte e a valle del deposito per il monitoraggio ante e post operam delle condizioni ambientali del sottosuolo, ecc.

Completata l'area il contraente dovrà conferire le macerie presso l'area attrezzata, potendo ivi con apparecchiature mobili, trattare la maceria per ridurla materiale per sottofondi, dopo aver separato e smaltito dalla stessa tutti i materiali non riutilizzabili (ad esempio plastica, vetro, gomma, legno). Il contraente verrà ricompensato solo mediante il prezzo di aggiudicazione unitario di smaltimento delle macerie. Dovrà quindi esser cura dei partecipanti alla procedura stanti le ipotizzate quantità complessive di amianto da smaltire e macerie da trattare, nonché della consistenza delle opere da realizzare presso il deposito temporaneo, di individuare il ribasso sulla base di gara del prezzo unitario tale da rendere comunque remunerativo l'intero appalto. I quantitativi di macerie da dover rimuovere, comprensivi dell'amianto, si stimano in questa prima fase, pari a tonnellate 22.000.

Le opere oggetto di esecuzione a cura del contraente sono individuate negli allegati tecnici (planimetrie e relazione tecniche). Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri necessari, gli allacci, i permessi, le autorizzazioni necessari al corretto e complessivo funzionamento della filiera descritta.

Importante: nelle more della realizzazione dell'area destinata al deposito provvisorio è fatto carico all'aggiudicatario di procedere comunque al recupero e smaltimento dell'amianto, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e all'eventuale conferimento delle macerie nel frattempo rimovibili secondo le indicazioni della Direzione lavori in luoghi idonei ed allo scopo autorizzati, ovvero in luoghi idonei nella disponibilità della stazione appaltante.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3,c.1 della OCDPC n. 391/16 " *I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi"*

Tali materiali, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "*sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive"*

Non costituiscono in ogni caso rifiuto: *i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione"*

Non rientrano nei casi di cui al comma 1 "*Quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994"* ed esplicitati all'articolo 11 del OCDPC n. 394/2016.

Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture nonché la realizzazione del sito temporaneo di deposito, necessario per l'esecuzione di rimozione, asporto e smaltimento delle macerie contenenti anche amianto/rifiuti pericolosi.

Nonché l'assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e descritte nel presente capitolato che saranno realizzate prezzo/tonnellata per una stima complessiva 22.000 ton.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative e con riguardo ai materiali dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
La fornitura del servizio dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2

Importo e durata del contratto

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione per 1 anno ed è escluso ogni tacito rinnovo.
L'elevato grado di distruzione che caratterizza le zone colpite dal sisma ha fatto in modo che il volume delle macerie prodotte a causa dei crolli e demolizioni sia notevole, pertanto è stata valutata una prima stima delle macerie da rimuovere, che tenendo conto delle attività da realizzare, delle risorse disponibili, e considerati i termini temporali previsti dalle norme di riferimento, ritiene congruo assumere l'obiettivo della rimozione di 15.000 mc. (circa 22.000 tonn) di macerie.

Pertanto si è calcolato in modo presuntivo quale limite massimo di costo per tonnellata di rifiuto trattato come di seguito esplicitato:

costo omnicomprensivo dell'intera gestione delle macerie raccolta, trasporto, cernita, selezione, recupero e smaltimento (amianto), realizzazione e gestione sito di deposito temporaneo € 85,00/tonnellata;

Gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere ed il rigoroso rispetto delle normative di settore sono in capo alla Ditta aggiudicataria.
Il corrispettivo è comprensivo delle prestazioni descritte nel presente Capitolato e comprende tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dalla Ditta in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
In pratica con l'offerta economica presentata la Ditta ha assunto su di se ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 3
Procedure per la raccolta, il trasporto, selezione, cernita e smaltimento macerie.

A. Separazione delle macerie derivanti dal terremoto e dalle successive demolizioni di edifici pericolanti;
B. fornitura di scarrabili destinati alla raccolta delle frazione dei rifiuti;
C. supporto al personale indicato dal MIBAC nella separazione dei materiali di interesse storico e architettonico che verranno indicati.

La ditta individua per ogni comune/località un proprio dipendente (anche la stessa persona) che costituisce il riferimento tecnico per il Sindaco
Il Sindaco indica, sulla base delle priorità e di esigenze specifiche, le macerie da raccogliere, mediante provvedimenti. L'organizzazione dei flussi di raccolta e trasporto agli impianti, è effettuata sulla base di verifiche di accessibilità delle aree dove svolgere la raccolta e la preliminare valutazione della consistenza delle macerie, mediante esame speditivi o del materiale da rimuovere, compilando la scheda di verifica in allegato al presente capitolato, a firma dei propri responsabili tecnici.

Ai fini della raccolta, si evidenzia che una volta recatasi sul posto, Il Sindaco, o suo delegato, con la ditta, accertano l'impossibilità di effettuare una raccolta selettiva delle macerie, dovranno verificare la non presenza di lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit). I proprietari, qualora individuabili, delle unità immobiliari che hanno generato le macerie devono dichiarare l'eventuale presenza, sulla base della loro conoscenza, di materiali o sostanze pericolose. Agli addetti alla raccolta dovranno essere

fornite le informazioni necessarie per assicurare che le operazioni avvengono senza pregiudizio per la loro salute, oltre quella delle persone presenti sul posto e dovranno essere dotati di idonei dispositivi previsti dalla vigente normativa. L'attività di raccolta, in presenza di materiale contenente amianto, non può essere avviata, al fine di consentire la preliminare asportazione con le modalità di cui all'art. 11 dell'OCDPC n. 394/16.

Nel caso di materiali derivanti da crolli e demolizioni di beni rientranti nel patrimonio culturale del territorio colpito dal sisma, procedono alla movimentazione solo su indicazione e disposizione della competente Soprintendenza Ai fini della verifica anche contabile, tutti i rifiuti movimentati devono essere accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto

Resta ferma la possibilità dei VV.FF. di raccogliere, trasportare e conferire all'area di deposito attrezzata, i rifiuti movimentati direttamente nell'ambito degli interventi effettuati nei comuni interessati dal sisma.

Una volta presso l'impianto, le macerie dovranno essere pesate all'ingresso, ed i relativi quantitativi registrati, secondo lo schema dell'allegato al presente capitolato, successivamente scaricate in idonei spazi attrezzati, per dar corso alle operazioni di trattamento, nel rispetto di quanto riportato nell'OCDPC 391/2016 articolo 3. Al fine di evitare l'intasamento degli spazi attrezzati, una volta separate e classificate, le frazioni derivanti dalle operazioni di selezione e trattamento, dovranno essere avviate agli impianti di recupero e smaltimento o alle aree di stoccaggio secondo l'ordinamento vigente, indicando gli impianti di prima destinazione.

Presso il sito di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento; inoltre può essere adibito anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie

Si precisa che per quanto concerne le frazioni di materiale derivante dalla filiera degli inerti, gli stessi, quale risultato delle operazioni di recupero, sono destinati prioritariamente alla realizzazione di opere pubbliche, sulla base di un accordo (da stipulare a parte), che ne preveda l'area di stoccaggio in attesa del loro riutilizzo, gli aspetti economici, nonché la destinazione in piena coerenza con la normativa vigente e con gli usi consentiti.

Art. 4
Modalità e tempi di esecuzione rifiuto amianto

Le attività che formano oggetto del presente appalto sono il monitoraggio, la rimozione raccolta e smaltimento delle macerie contenente amianto derivante dal crollo parziale e/o totale degli edifici, così come da elenco fornito dal Comando dei VVF di Arquata del Tronto come da allegato.

La tipologia del servizio è la seguente:

- Analisi di caratterizzazione del materiale da rimuovere

- Redazione di apposito piano di lavoro (art. 256 comma 2, D.lgs. 9 aprile 2008, n.81) e presentazione alla ASL territorialmente competente e di ogni adempimento richiesto dalla normativa vigente in materia;
- misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
- rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
- fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
- verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
- adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori e adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254 del D. Leg.vo n. 81/2008 e delle misure di cui all'articolo 255 del D. Leg.vo n. 81/2008 , adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
- Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.
- Impianto di cantiere comprendente la delimitazione dell'area di cantiere ed il luogo ove è previsto lo stoccaggio del materiale rimosso. Installazione dell'unità di decontaminazione, del deposito dei D.P.I. da impiegarsi da parte del personale addetto allo smaltimento, e quant'altro previsto dalla vigente normativa;
- Campionamenti ambientali per il rilevamento delle fibre di amianto aero disperse prima, durante e dopo gli interventi
- Confezionamento, carico e trasporto con mezzo autorizzato (eventualmente conto terzi) dei rifiuti contenenti amianto.
- Conferimento a discarica autorizzata;
- Bonifica finale dell'area, consistente nella raccolta dei frammenti a terra e nello scotico del terreno per una profondità di cm.10 con mezzo meccanico, confezionamento, trasporto con mezzo autorizzato e smaltimento del terreno in impianto autorizzato;
- Rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente: certificati di analisi di caratterizzazione del rifiuto e campionamenti ambientali, copia del formulario di avvenuto smaltimento del rifiuto timbrato e firmato dall'impianto ricettore.

Art. 5
Realizzazione e gestione del sito di deposito temporaneo

A. Requisiti:

Il sito di deposito temporaneo deve essere allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Il sito di deposito temporaneo deve essere dotato almeno di:

a) area uffici;
b) area parcheggi;
c) adeguata viabilità interna;
d) pesa;
e) sistema di sorveglianza;
f) rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, per consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
g) impermeabilizzazione di base con telo HDPE saldato, nelle zone di conferimento, deposito, cernita e movimentazione dei rifiuti;
h) idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di prima pioggia (D.A.C.R. 145/10), di quelle di lavaggio e di quelle di percolazione provenienti dalle zone di deposito dei rifiuti;
i) recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
j) impianto antincendio ove previsto dalle norme vigenti;
k) sistema di approvvigionamento idrico;
adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto, ove necessaria in base alla morfologia del sito. Deve essere garantita la funzionalità nel tempo della barriera stessa.
l) presidi ambientali per le matrici di riferimento, campionamenti per il rilevamento fibre di amianto

All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita segnaletica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del sito di deposito temporaneo, la tipologia di rifiuti che può essere conferita (CER 200399), gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

B. Struttura del sito

Nel sito dovranno essere distinte almeno le seguenti zone:

1. aree per il conferimento, deposito e cernita dei rifiuti in ingresso derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma identificati con il CER 20 03 99;

2. aree per lo stoccaggio dei rifiuti, individuati con gli specifici codici CER, provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti di cui al precedente punto 1, destinate ad operazioni di recupero/smaltimento;
3. aree per il deposito degli eventuali beni recuperati provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti di cui al precedente punto 1.

In particolare il sito di deposito temporaneo, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., deve essere strutturato prevedendo almeno:

a) zona di conferimento, dei rifiuti identificati con il CER 200399, con impermeabilizzazione resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche dei rifiuti in modo da consentire la separazione dei rifiuti stessi dal suolo sottostante, opportunamente delimitata e avente pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque di dilavamento e percolazione;
b) zona destinata alle macerie non conformi a seguito delle verifiche dopo il conferimento, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori di idonee caratteristiche tecniche o dotata di platee impermeabilizzate e resistenti alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche dei rifiuti, opportunamente delimitate e aventi pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque di dilavamento e percolazione, nonché dotata di copertura anche mobile (D.M. 05/02/1998), dei rifiuti pulverulenti;
c) zona di deposito dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti di cui al precedente punto a), attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori di idonee caratteristiche tecniche o dotata di platee impermeabilizzate e resistenti alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche dei rifiuti, opportunamente delimitate e aventi pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque di dilavamento e percolazione;
d) zona di deposito dei rifiuti contenenti sostanze potenzialmente pericolose e dei rifiuti liquidi, anche non pericolosi, provenienti dalle operazioni di cernita dei rifiuti di cui al precedente punto a), protetta mediante idonea copertura fissa o mobile che consenta di tenere i rifiuti al riparo dagli agenti atmosferici e attrezzata con appositi contenitori aventi requisiti costruttivi e funzionali idonei in relazione alle proprietà chimico–fisiche della specifica tipologia di rifiuto nonché alle caratteristiche di pericolosità dello stesso. I medesimi contenitori devono essere inoltre collocati su superficie impermeabilizzata dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna, di capacità complessiva pari ad un terzo della capacità complessiva dei contenitori per rifiuti liquidi e comunque non inferiore alla capacità del contenitore per rifiuti liquidi di capacità maggiore;
e) zone di selezione e cernita con impermeabilizzazione resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche dei rifiuti in modo da consentire la separazione dei rifiuti stessi dal suolo sottostante, opportunamente delimitata e avente pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque di dilavamento e percolazione;

f) zone di messa a riserva dei rifiuti generati dalle operazioni di selezione e cernita con impermeabilizzazione resistente alle sollecitazioni meccaniche e chimico-fisiche dei rifiuti in modo da consentire la separazione dei rifiuti stessi dal suolo sottostante, opportunamente delimitata e avente pendenze adeguate per il convogliamento e la raccolta delle acque di dilavamento e percolazione;
g) le zone di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita segnaletica indicante il codice CER, la destinazione del rifiuto, le eventuali caratteristiche di pericolosità, le norme per il conferimento e il deposito dei rifiuti nonché per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

C. Modalità/tipologie di conferimento

Potranno essere conferiti esclusivamente i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonché quelli provenienti dalle attività di demolizione degli edifici pericolanti danneggiati dal sisma, a norma dell'art. 3, comma 1, OPCM n° 391 del 01.09.16, classificati come rifiuti urbani con codice CER 200399 ("rifiuti urbani non specificati altrimenti").
I rifiuti identificati dal CER 200399 conferiti al sito di deposito temporaneo sono sottoposti almeno alle seguenti procedure:

- verifica e acquisizione della seguente scheda di verifica di cui all'allegato, copia degli atti abilitativi del conferente;
- controllo di presenza di eventuali sostanze radioattive che ne escludono l'accettazione con comunicazione al Comune della necessità di procedere ad una distinta forma di gestione, controllo e smaltimento;
- ispezione visiva del carico con verifica da parte del personale addetto e comunicazione al Comune della necessità di procedere ad una distinta forma di gestione, deposito e/o smaltimento qualora le caratteristiche dei rifiuti lo richiedano (es. materiali contenenti presumibilmente amianto);
- pesata;
- scarico sull'area di conferimento di cui al punto 3.1 lettera a) con verifica da parte del personale addetto e comunicazione al Comune della necessità di procedere ad una distinta forma di gestione, deposito e/o smaltimento qualora le caratteristiche dei rifiuti lo richiedano (es. materiali contenenti presumibilmente amianto);
- firma per accettazione e registrazione del carico sul registro di carico e scarico.;
- annotazione su appositi quaderni dei rifiuti che non sono conformi e che devono essere avviati in altri siti e del loro quantitativo.

Le operazioni di accettazione, deposito e cernita dei rifiuti identificati dal codice CER 200399 derivanti dal crollo e/o demolizione di un immobile identificato devono essere effettuate in modo tale da garantirne la tracciabilità al fine anche della restituzione ai proprietari di eventuali beni recuperati di valore economico e/o affettivo.
A seguito della cernita, i rifiuti devono essere collocati in aree [punti 3.1 lettere b) e c)] distinte per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, l'attribuzione del relativo codice CER, predisponendo, se necessario, anche campionamenti e analisi di laboratorio, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
Nel sito di deposito deve essere garantita, la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili; la sicurezza e

l’emergenza in caso di incidenti; nonché la sorveglianza continua.

D. Attività e gestione del sito di deposito

Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai rifiuti costituiti da apparecchiature con componenti che contengono liquidi e fluidi.
Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
I rifiuti liquidi devono essere depositati al coperto in serbatoi o in contenitori mobili (per es. fusti o cisterne) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa vigente.
Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
È necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007 e s.m.i..
I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del sito di deposito temporaneo e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
Ove il deposito dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su aree impermeabilizzate resistenti alle azioni meccaniche e all'attacco chimico-fisico dei rifiuti in modo da permettere la separazione degli stessi dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi con apposite canalette in pozzetti di raccolta a tenuta di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato ad impianto di trattamento e/o smaltimento autorizzato.
Se i rifiuti possono dar luogo a formazioni di polveri, la gestione (movimentazione e stoccaggio) degli stessi deve avvenire adottando idonee misure di contenimento e/o abbattimento delle emissioni diffuse (cfr Parte I Allegato V alla parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. punti 1,2,3 e 4).

All'interno del sito di deposito temporaneo non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire ulteriori danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del sito di deposito temporaneo avvenga senza ulteriori rischi di rottura di specifiche componenti dei Raee (circuiti frigoriferi, tubi catodici, etc) devono essere, per quanto possibile:

- scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno o che sottopongono i rifiuti ad eccessiva pressione;
- assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

Il sito di deposito temporaneo deve essere disinfestato periodicamente e devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del sito.
Devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al sito di deposito temporaneo i quantitativi dei rifiuti conferiti (CER 200399), cerniti, stoccati e inviati a recupero o smaltimento.
Sono fatte salve tutte le norme tecniche e sanitarie specifiche per la gestione delle diverse tipologie di rifiuto e, per quanto non espressamente indicato nelle presenti linee guida, si rimanda alla normativa specifica.

Relativamente ai codici CER 200399, una volta inviati alle operazioni di selezione e cernita, è necessario effettuare le operazioni di scarico sul registro di carico e scarico.

Terminate le operazioni di selezione e cernita ed individuati i nuovi codici CER, la ditta effettuare la trascrizione del carico dei rifiuti generati sul registro di carico e scarico in messa in riserva. Nel momento in cui i rifiuti generati dalle operazioni di selezione e cernita lasciano l'impianto, deve essere trascritta l'operazione di scarico per invio alle operazioni di recupero e/o smaltimento finali. Ogni operazione sopra descritta deve essere annotata nei registri entro due giorni lavorativi.

Art. 6
Modalità e stipula del contratto

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono al servizio posto a base d'asta, mentre costituiscono vincolo negoziale l'importo degli oneri per l'attuazione delle prescrizioni sulla sicurezza.
Nel corrispettivo per l'esecuzione s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio secondo le regola dell'arte.

Art. 7

Modalità e requisiti di partecipazione

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
Categoria Prevalente Categoria OS 23 demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.

Il concorrente che intende partecipare alla gara d'appalto dei lavori in oggetto del presente capitolato dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale Gestione Rifiuti in una delle seguenti categorie: 1 min classe E (> 5.000 abitanti serviti), 4 o 5 min. classe C (> 15.000 ton/annue trattate), 10 classe E.

Le prestazioni in appalto comprendono anche la rimozione e gestione del rifiuto amianto pertanto necessita l'iscrizione alla categoria OG12. Il concorrente dovrà possedere l'attestazione SOA nelle su indicate categorie o in alternativa dovrà avere i requisiti di cui all'articolo 28 del DPR 34/2000.
In quest'ultimo caso saranno ritenuti analoghi i lavori svolti per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale ai sensi dell'articolo 89 del D.lgs 50/2016.
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa all'attestazione SOA o al possesso dei requisiti ex articolo 28 del DPR 34/2000, avvalendosi di altro soggetto. In caso di ATI almeno una delle imprese partecipanti dovrà avere almeno l'iscrizione alla Categoria 10A classe e).

Il trasporto dei rifiuti raccolti deve essere eseguito da una Ditta in possesso della iscrizione all'Albo gestori ambientale per la categoria 5 - trasporto rifiuti pericolosi lettera f).
L'Appaltatore deve, inoltre, avere disponibilità di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività di contratto.

L'appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016 e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti categorie: 1 min classe E (> 5.000 abitanti serviti), 4 o 5 min. classe C (> 15.000 ton/annue trattate), 10 classe E.

Requisiti di carattere professionale e tecnico organizzativi: di aver svolto, negli ultimi tre anni, servizi di gestione rifiuti assimilabili per natura e tipologia a quelli oggetto dell'appalto; dichiarazioni delle qualifiche del Direttore tecnico; dichiarazione delle attrezzature tecniche possedute, tali da poter gestire il servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria: dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa e l'importo relativo ai servizi o alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi che deve corrispondere ad 1,5 l'importo presunto.

Art. 8
Interpretazione del Capitolato

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la realizzazione del sito temporaneo di stoccaggio rifiuti è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle

disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del deposito previsto dalla presente procedura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del codice civile corrispondenti.

Art. 9
Obbligazioni dell'aggiudicatario

La Ditta aggiudicatrice ha l'obbligo di:
- eseguire le prestazioni previste dal presente capitolato con le modalità e nei termini stabiliti dal Contratto, dal Capitolato e suoi allegati (planimetria con perimetrazione dell'area) e dalle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la realizzazione del sito;
- impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale per la sua realizzazione e comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella realizzazione dell'opera;
- accettare e uniformarsi alle disposizioni e agli obblighi contenuti nel "Patto di integrità in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione;
- si impegna ad eseguire le prestazioni richieste dal presente Capitolato nel luogo individuato da planimetria allegata e nel corso dell'esecuzione dovrà rispettare tutte le normative vigenti per una realizzazione a regola d'arte e conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
- rispettare ed ottemperare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro verso i propri dipendenti ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché il rispetto della disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività di cui al presente Capitolato, le condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- dichiarazione dell'avvenuta iscrizione alla White list della Prefettura e all'Albo Nazionale dei gestori ambientali.

Art. 10
Stipula contratto e spese

Dopo l'aggiudicazione, e subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione definitiva e quindi alla stipula del contratto, mediante scrittura privata.
Tutte le spese accessorie, IVA esclusa, nonché le spese relative alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 11
Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta si dovrà assumere l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità dell'aggiudicazione, il C/C di cui al comma 10 dell'articolo 9 dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3.
Le transazioni saranno eseguite con bonifico bancario o postale comunque altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 136/20101 e smi.

Art. 12
Tutela della Privacy

Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto a garantire la massima segretezza circa la documentazione da trattare nell'ambito del servizio, in rispetto delle vigenti norme in materia di segreto professionale ed esercizio di pubbliche funzioni, nonché a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy. A tal proposito, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, la Ditta aggiudicataria è nominata responsabile "esterno" del trattamento dei dati.
L'aggiudicatario inoltre, si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dalla società, di cui si è venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui si sia eventualmente venuti in possesso in ragione dell'incarico e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.
I dati, gli elaborati e quanto prodotto a seguito dell'espletamento del servizio richiesto nel presente bando sono di proprietà esclusiva del committente e la Ditta potrà utilizzarli soltanto previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Art.13
Invariabilità dei prezzi Modalità di liquidazione dei corrispettivi

I prezzi proposti nell'offerta economica restano fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura del servizio e i pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con scadenza a 60 giorni.
Il pagamento delle prestazioni in appalto verrà effettuato come di seguito disciplinato in dettaglio nel contratto:

1. Operazioni di gestione macerie al raggiungimento delle 100 tonnellate;
2. Operazioni gestione amianto ogni n. 10 schede di intervento;
3. Al certificato di regolare esecuzione del sito temporaneo acconto pari ad € 100.000,00 (centomila/00)

Art. 14
Penalità – clausole risolutive

La Regione Marche si riserva la facoltà di indirizzo e controllo in riferimento ad un preciso adempimento della fornitura ed al rispetto delle clausole contenute nel capitolato e nel contratto.
Qualora a seguito dei controlli risultasse che l'aggiudicatario non si sia attenuto alle indicazioni del capitolato e del contratto e la qualità della fornitura resa non fosse soddisfacente o la stessa non fosse effettuata, si procederà alla risoluzione del contratto
L'applicazione della clausola risolutiva dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza verso cui la Ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) della contestazione inviata dall'Amministrazione. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, la risoluzione si intende accettata.
L'Amministrazione avrà la facoltà di rivalersi sull'importo della fattura presentata o sulla cauzione, previa contestazione scritta. A seguito di ogni escussione per effetto dell'applicazione di penali, la Ditta aggiudicataria sarà obbligata a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell'importo originario.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.
Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della Ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.
La risoluzione del contratto determina l'esclusione della Ditta dalle gare per forniture analoghe che verranno indette dall'Amministrazione entro 24 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui all'oggetto.

Art. 15

Riserva di stipulazione

La stazione appaltante si riserva di non addivenire alla stipula del contratto qualora, decorsi i termini di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, a seguito di verifica obbligatoria, venga rilevata l'attivazione di nuova convenzione CONSIP con parametro qualità - prezzo più conveniente rispetto alle condizioni offerte dalla ditta aggiudicataria

Art. 16
Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nel contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a € 100,00 € (euro cento/00).

La penale, nella stessa misura trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio del servizio rispetto alla data fissata dal R.U.P. e per il mancato rispetto del termine finale,
b) nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal R.U.P.;

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procede a risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17
Risoluzione del contratto

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione del servizio superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 18
Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avverrà a servizio finito e opportunamente collaudato dall'Appaltante mediante redazione di apposito verbale eseguito di concerto con l'Appaltatore. I pagamenti avverranno a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Ai sensi dell'articolo 106, commi 1 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 19
Cauzione provvisoria

L'Appaltatore è tenuto corredare l'offerta da una garanzia pari a pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente nel rispetto dell'art 93 del D. Lgs 50/2016.
La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, secondo una delle modalità stabilite dallo stesso articolo e sarà svincolata nei modi previsti dalla normativa vigente.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Regionale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
Qualora la cauzione sia prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dovrà espressamente contenere, a pena di esclusione:.

1) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2) La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L''importo della garanzia è ridotto in tutte le ipotesi ammissibili previste dall'art. 93 delD.Lgs.50/2016.
Per fruire delle riduzioni di cui al citato articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 20
Cauzione definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria il cui importo deve tenere conto del ribasso d'asta offerto secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, del D. Lgs 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 21
Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da atti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la Regione Marche e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione de servizio risultante dal relativo certificato.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.000.000,00 (un milione).

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione).

Art. 22
Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore è tento alla rigorosa osservanza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti vigenti in materia antinfortunistica e deve rendere edotti i propri dipendenti dei rischi connessi all'attività svolta e dotarli del vestiario di lavoro nonché dei mezzi e delle misure idonee alla protezione dai rischi sul lavoro. L'Appaltatore è responsabile del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale e della disciplina dei propri dipendenti.
Eventuali sanzioni amministrative comminate al Soggetto Attuatore a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti ed il R.U.P. avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 23
Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Soggetto Attuatore e la Ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, compresa quella conseguente al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui Codice dei Contratti, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria e il foro competente sarà quello della stazione appaltante.

Art.24
Cessione del contratto

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, è altresì, ammesso il subappalto del contratto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c. c.

Art. 25
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel capitolato si fa rinvio alle OCDPC nn. 388 – 391 – 394/2016, alla legislazione vigente e, in modo particolare alla normativa di settore, nonché a tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di servizi, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Oggetto: OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 art. 11. Procedura aperta per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento materiale derivante dai crolli e allestimento sito di deposito temporaneo, a seguito del sisma 2016. CIG 6844540516

ERRATA CORRIGE

SI comunica che per mero errore di trascrizione nel disciplinare di gara è stato indicato l'importo a base di gara **€ 80,00/ton** anziché **€85,00/ton.**
In data odierna si provvederà a pubblicare la presente rettifica

l'importo a base di gara è € 85/ton indicato nel Bando e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

La Stazione Appaltante